



Ministero della Giustizia

**DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLA FORMAZIONE
TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO "POLIZIA PENITENZIARIA"**



GDAP-0015763-2010

PU-GDAP-1a00-14/01/2010-0015763-2010

Lettera Circolare n.

Ai Sigg. Direttori delle Direzioni Generali

Al Sig. Direttore dell'Istituto
Superiore Studi Penitenziari

Ai Sigg. Provveditori Regionali
dell'Amministrazione Penitenziaria

Ai Sigg. Direttori degli Istituti Penitenziari
per Adulti

Ai Sigg. Direttori degli U.F.P.E.

Ai Sigg. Direttori delle Scuole di Formazione e
Aggiornamento di Polizia Penitenziaria

Al Sig. Direttore del Centro Amministrativo
"G. Altavista"

Ai Sigg. Direttori dei Magazzini Vestiario

Ai Sigg. Direttori degli Uffici del Capo
del Dipartimento

All'Ufficio per la Gestione e lo
Sviluppo del Sistema Informativo

Al Sig. Capo del Dipartimento per
la Giustizia Minorile

LORO SEDI

OGGETTO: Istruzioni relative al trattamento fiscale e contributivo del buono pasto.

1/2 B. a. 2010
P. M. A.



Ministero della Giustizia

Come noto, ai sensi dell'art.7 del D.P.R. 16 aprile 2009 n. 51 (di recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di Polizia ad ordinamento civile, integrativo del D.P.R. 11 settembre 2007 n. 170, e relativo al quadriennio normativo 2006-2009 ed al biennio economico 2006-2007), l'importo del buono pasto, a valere dall'anno 2009, è stato rideterminato in 7,00 euro.

Ai sensi dell'art. 51 comma 2, lettera c), del T.U.I.R. (D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917) è stabilito che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente *“le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi o, fino all'importo complessivo giornaliero di lire 10.240 (€ 5,29) le prestazioni o le indennità sostitutive corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione”*.

Pertanto, ai sensi della citata normativa, si rende necessario assoggettare alle ritenute previdenziali (fondo pensione e fondo credito) e fiscali a carico del dipendente, gravate dagli oneri accessori a carico dell'Amministrazione (per previdenza ed Irap), la **somma di € 1,71**, calcolata per differenza dall'importo di 7,00 euro dell'attuale buono pasto e l'importo limite di € 5,29 entro il quale le somme corrisposte a titolo di buono pasto non costituiscono reddito da lavoro e pertanto non risultano soggette alla suddetta tassazione.

Dette ritenute saranno imputate sui capitoli di bilancio relativi al pagamento degli stipendi nonché sui capitoli per oneri sociali ed Irap; inoltre, la predetta quota eccedente € 5,29, così come avviene per tutte le somme accessorie, andrà ad abbattere la maggiorazione del 18% figurativo (art. 2, comma 10, Legge n. 335/1995).

Per quanto riguarda le modalità applicative che dovranno essere seguite da ogni Ufficio che erogherà i buoni pasto, si forniscono le seguenti indicazioni.

Le Direzioni che amministrano contabilmente il personale di Polizia Penitenziaria dovranno, entro il 31 gennaio 2010, trasmettere **l'importo** dei buoni pasto erogati nell'anno 2009 da assoggettare alle ritenute previdenziali e fiscali; tale importo dovrà essere così calcolato: $1,71 \times n.$ buoni pasto.

A tale scopo, l'Ufficio per lo Sviluppo e la Gestione del Sistema Informativo ha reso disponibile il codice meccanografico M008X, per la trasmissione dei dati con la funzione “gestione pagamenti manuali” nel sistema SIGP.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Massimo de Pascalis